

(N. 1654)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(PACCIARDI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 APRILE 1951

Riordinamento di ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'Aeronautica.

ONOREVOLI SENATORI. — Con il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 731, furono stabiliti organici transitori per gli ufficiali della Aeronautica a decorrere dal 1° aprile 1947 e fino al 31 dicembre dello stesso anno. Il cennato provvedimento ebbe precipuamente lo scopo di adeguare la consistenza dei quadri agli sfollamenti fino a quell'epoca effettuati e di impedire, in attesa di nuove disposizioni sugli organici, ogni avanzamento per il 1948.

Con la legge 13 ottobre 1950, n. 923, fu provveduto a determinare per gli ufficiali anzidetti organici provvisori con effetto dal 1° gennaio 1948. Peraltro, allo scopo di consentire l'adeguamento dei quadri alle situazioni verificatesi successivamente alla predetta data, con la legge citata fu data facoltà al Governo di apportare, fino al 31 dicembre 1950, variazioni agli organici provvisori, tenuto conto che i cennati organici rappresentavano la fase di contrazione

massima dei quadri degli ufficiali dell'Aeronautica e rispecchiavano, in effetti, la situazione esistente al 31 dicembre 1947.

Gli organici provvisori degli ufficiali dell'Aeronautica sono attualmente regolati dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1950, n. 1021, emanato, appunto, in virtù della facoltà sopra indicata.

Definiti gli studi relativi al riordinamento dei ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica, si rende ora necessario tradurre in forma legislativa le conclusioni dei cennati studi, adeguando la consistenza dei quadri alla progettata nuova struttura dell'Aeronautica e ai compiti a questa affidati ai fini della difesa del Paese.

È stato perciò predisposto l'unito disegno di legge con il quale, mentre viene data una nuova regolamentazione all'ordinamento dei predetti ruoli, si stabiliscono i quadri organici degli ufficiali dell'Aeronautica e si preve-

dono i nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli indicati ufficiali.

Per un'organica disciplina della materia nel disegno di legge, hanno, altresì, trovato sistemazione alcune modifiche alle vigenti norme sul reclutamento degli ufficiali naviganti rese indispensabili dal riordinamento dei ruoli.

Il disegno di legge, per maggiore chiarezza, è stato suddiviso in cinque titoli delle cui disposizioni si dà qui di seguito ragione.

Il titolo I contempla la istituzione di un ruolo naviganti speciale nell'Arma aeronautica a carriera limitata.

La creazione di tale ruolo speciale risponde ad una esigenza strutturale dell'Aeronautica quale è stata posta in luce dagli studi sopra cennati.

Invero, la tecnica militare in genere e i mezzi bellici aerei in particolare hanno subito in questi ultimi tempi così importanti e vasti sviluppi da rendere indispensabile la formazione di ufficiali naviganti dotati di elevata cultura tecnico-professionale e specializzati in campi assai più complessi che nel passato. Per il raggiungimento di tale obiettivo l'Aeronautica ha dovuto prevedere l'istituzione di nuovi centri di studi e di nuovi corsi di perfezionamento, il miglioramento degli attuali corsi regolari della Accademia aeronautica, del corso normale e del corso superiore della scuola di guerra aerea, l'invio di ufficiali a scuole speciali in Italia e all'estero.

Peraltro, non si è potuto fare a meno di considerare che, qualora si dovesse estendere a tutti gli ufficiali naviganti la stessa superiore preparazione tecnico-professionale, l'onere che deriverebbe dall'attuazione di tale programma sarebbe indubbiamente molto elevato. Si è dovuto pertanto procedere ad un riesame delle esigenze organiche del ruolo naviganti e si è così pervenuti alla conclusione che, se pure la cennata elevata preparazione professionale è necessaria per la maggior parte degli ufficiali naviganti, esistono, nell'ambito delle attribuzioni devolute a detti ufficiali, vaste possibilità d'impiego che non richiedono un alto livello di cultura tecnico-professionale e rendono, perciò, consigliabile di disporre anche di ufficiali non formati attraverso le normali e dispendiose vie di reclutamento.

Tali ufficiali possono essere scelti fra elementi che, per avere prestato servizio militare, e talora per lungo tempo, in Aeronautica, sono già provvisti di una sufficiente esperienza militare e professionale, utilizzando così le spese sostenute per la loro formazione, istruzione e addestramento e realizzando quindi una sensibile economia per l'Erario. Si aggiunge, che, avuto riguardo ai compiti ad essi riservati, non sarà necessario avviare i cennati ufficiali ai corsi di perfezionamento e di specializzazione, ottenendo anche sotto questo profilo un'ulteriore notevole economia per l'Erario.

In armonia al criterio seguito per gli ufficiali a carriera limitata della Marina, è sembrato opportuno che gli ufficiali reclutati ai suesposti fini siano iscritti in un ruolo speciale con sviluppo di carriera sin dall'inizio determinato (articolo 1, secondo comma), in modo da fornire agli interessati una chiara visione delle effettive possibilità di carriera evitando, nel contempo, gli inconvenienti derivanti dalla promiscuità in un medesimo ruolo di elementi di cultura e preparazione sensibilmente diverse.

L'esigenza della creazione di ruoli speciali di ufficiali a carriera limitata non è emersa per i Corpi del genio aeronautico e di commissariato aeronautico, dato che in detti Corpi — a differenza che nei corrispondenti Corpi della Marina — già esistono ruoli che adempiono ad una funzione complementare (per il genio aeronautico, il ruolo assistenti tecnici; per il commissariato, il ruolo di amministrazione), e che per gli indicati ruoli, con il presente disegno di legge, viene ora previsto uno sviluppo di carriera fino al grado di tenente colonnello.

In dipendenza della istituzione del cennato ruolo naviganti speciale, al ruolo degli ufficiali naviganti attualmente esistente viene data la denominazione di ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica (articolo 1, primo comma).

Il reclutamento nel grado iniziale del ruolo naviganti speciale è previsto in base a concorso per titoli e per esami tra gli ufficiali subalterni del ruolo naviganti di complemento e tra i sottufficiali di carriera del ruolo naviganti muniti di diploma di licenza di istituto medio di secondo grado, i quali siano in possesso di determinati requisiti di età e di servizio (articolo 2).

Per le prove di esame, per la nomina e la composizione della commissione giudicatrice del concorso e per la formazione delle graduatorie sono stati adottati criteri atti a garantire la necessaria selezione nell'interesse del servizio (articoli 3, 4 e 5).

Al pari che per i ruoli speciali della Marina, allo scopo di non precludere l'accesso ai più elevati gradi della gerarchia agli ufficiali che dimostrassero spiccate qualità militari e professionali, si è prevista per gli ufficiali subalterni del ruolo naviganti speciale la possibilità del trasferimento nel ruolo naviganti normale, subordinando, peraltro, tale passaggio a severe prove di esame e salvaguardando le legittime aspettative di carriera degli ufficiali appartenenti all'anzidetto ruolo naviganti normale (articolo 6).

Il Titolo II prevede alcune modifiche alle vigenti disposizioni sul reclutamento degli ufficiali naviganti dell'Arma aeronautica rese necessarie dall'istituzione del ruolo naviganti speciale.

Le cennate modifiche sono intese:

a stabilire che gli ufficiali del ruolo naviganti normale sono tratti unicamente dagli allievi dei corsi delle scuole destinate al reclutamento degli ufficiali, escludendo così dalla nomina in detto ruolo gli ufficiali piloti subalterni di complemento e i sottufficiali piloti di carriera, ai quali viene ora consentito, con l'articolo 2 del disegno di legge, l'accesso al ruolo naviganti speciale (articolo 7);

ad abrogare gli articoli 6 e 7 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e ciò non essendo più ipotizzabile — in dipendenza delle cennate modifiche al sistema di reclutamento degli ufficiali del preesistente ruolo naviganti — l'ammissione ai corsi di integrazione degli ufficiali naviganti di complemento e dei sottufficiali piloti di carriera (articolo 8);

ad eliminare, in conseguenza di quanto sopra, dal secondo e quinto comma dell'articolo 8 del citato regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modificazioni, e dall'articolo 9 dello stesso decreto ogni riferimento ai corsi regolari e ai corsi di integrazione delle scuole di reclutamento.

Il Titolo III stabilisce i nuovi organici degli ufficiali dell'Aeronautica con un aumento com-

pletivo, rispetto ai vigenti organici provvisori, di 631 unità, così distribuito: 3 generali di squadra aerea e generali ispettori, 3 generali di divisione aerea e tenenti generali, 8 generali di brigata aerea e maggior generali, 56 colonnelli, 127 tenenti colonnelli, 143 maggiori, 77 capitani e 214 ufficiali subalterni.

Al pari che per le altre Forze armate, si è previsto che fra i nove generali di squadra aerea, stabiliti dai nuovi organici, sono compresi due generali di squadra aerea designati per il comando di armata aerea, carica quest'ultima già contemplata dalla vigente legislazione per l'Aeronautica e alle cui specifiche norme si fa, perciò, rinvio per quanto attiene alla procedura da seguirsi ai fini del conferimento della carica stessa. Egualmente al pari che per le altre Forze armate, si è considerata l'eventualità che la carica di Capo di Stato maggiore della difesa sia conferita ad un generale di squadra aerea e che quella di consigliere militare del Presidente della Repubblica sia affidata ad un ufficiale generale dell'Aeronautica, stabilendo che l'ufficiale generale cui sia affidata una delle cariche predette è considerato in soprannumero all'organico del proprio grado e, ove rivesta il grado di generale di squadra designato d'armata aerea e sia Capo di Stato maggiore della difesa, anche ai due posti di designato d'armata aerea (articolo 11).

Il calcolo dei nuovi organici è stato fatto temperando le disponibilità di bilancio con le esigenze derivanti dalla rapida evoluzione del mezzo impiegato e dall'importanza assunta dalle forze aeree ai fini della difesa del Paese. Al riguardo è da considerare che all'evoluzione dei metodi organizzativi e dei concetti di impiego verificatisi in genere nell'ambito delle Forze Armate corrisponde, nel campo aeronautico, un progresso di tale entità da richiedere una profonda revisione dei principi organizzativi e di impiego dell'Arma aeronautica, e che la difesa aerea del territorio nazionale e l'intensa e costante cooperazione delle forze aeree con l'Esercito e con la Marina impongono la necessità di mezzi e personale adeguati. Per l'assolvimento di tali complessi e delicati compiti gli studi compiuti si sono orientati verso la costituzione di basi aeree per gruppi da caccia (intercettazione e combattimento), la costituzione di comandi di aviazione tattica per l'Esercito e la Marina e la creazione

di una organizzazione centrale e periferica concernente la difesa aerea territoriale (comando generale D.A.T., comandi settori D.A.T., comandi guida caccia, maglie di avvistamento e di segnalazione D.A.T. ecc.).

Inoltre è da tener presente che l'appartenenza all'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (O.A.C.I.) impone all'Italia precisi obblighi nel campo del traffico aereo nazionale e internazionale, i quali comportano l'impiego di un notevole numero di ufficiali nel settore delle telecomunicazioni e dell'assistenza volo.

Per quanto attiene, in particolare, alla ripartizione dei posti nei singoli ruoli e gradi, tale ripartizione è stata effettuata in armonia alle esigenze tecniche e d'impiego derivanti dalla progettata nuova struttura dell'Aeronautica e in modo da affidare la responsabilità dei comandi e delle direzioni ad ufficiali che, per il loro grado elevato, diano garanzia di alta capacità e preparazione. È, inoltre, da rilevare che il suaccennato sviluppo della tecnica militare accentua la necessità di ufficiali di grado elevato in quanto pone l'esigenza che in tutti i settori di studio e di esperienza siano destinati elementi di superiore preparazione.

Peraltro, allo scopo di ripartire l'onere finanziario in più esercizi e di evitare, nel contempo, un anormale e improvviso afflusso verso l'alto della gerarchia, il raggiungimento dei nuovi organici è stato graduato nel tempo (articolo 12), ripartendo in un biennio gli aumenti rispetto ai vigenti organici provvisori. Del pari in un biennio sono state ripartite le lievi riduzioni apportate nei gradi di capitano del ruolo servizi dell'Arma aeronautica, del ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico e del ruolo commissariato del Corpo di commissariato aeronautico in relazione alla riconosciuta necessità di dare ai cennati ruoli una struttura meglio rispondente alle esigenze del servizio. Per il ruolo naviganti normale, nel quale pure — in dipendenza della devoluzione di posti al costituendo ruolo naviganti speciale — si sono dovute prevedere riduzioni rispetto alla consistenza attuale, nei gradi di capitano e di ufficiale subalterno, si è invece seguito il criterio di far decorrere le riduzioni stesse dal primo anno di applicazione della legge, e ciò allo scopo di non ritardare la sistemazione dei quadri organici degli ufficiali inferiori favorendo, nel contempo, i tra-

sferimenti considerati dall'articolo 14 del disegno di legge. Nel complesso al cennato ruolo naviganti speciale è stato attribuito l'otto per cento circa dei posti stabiliti dai nuovi organici per i vari ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica.

Per il ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico e per il ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico, poi, tenuto presente che gli ufficiali dei cennati ruoli sono reclutati, normalmente, fra i giovani muniti di diploma di licenza di istituto medio di secondo grado, si è previsto — come in principio accennato — uno sviluppo di carriera fino al grado di tenente colonnello, e ciò allo scopo di adottare criteri per quanto possibile uniformi nell'ambito delle carriere militari.

Il Titolo IV contempla i nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'Aeronautica.

In effetti tale materia è già regolata dal progetto di legge sullo stato degli ufficiali delle tre Forze armate, attualmente all'esame del Parlamento. Senonchè, oltre che allo scopo di rendere al più presto operanti — al pari che per le altre Forze armate — gli aumenti dei limiti di età nei ruoli e gradi in cui detti aumenti sono previsti, si è ritenuto doverne trattare in questa sede per il necessario coordinamento con le disposizioni dei titoli primo e terzo del presente disegno di legge.

Nello stabilire i cennati limiti di età (articolo 13, primo comma, tabella n. 3 annessa al disegno di legge), si è, pertanto, tenuto conto dell'istituzione del ruolo naviganti speciale, nonchè del fatto che nel ruolo assistenti tecnici del genio aeronautico e nel ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico sono stati introdotti i gradi di maggiore e tenente colonnello.

Per il ruolo naviganti normale i limiti di età indicati nella citata tabella numero 3 sono eguali a quelli previsti per gli ufficiali naviganti dalla tabella numero 3 annessa al progetto della nuova legge sullo stato degli ufficiali, salvo per i capitani per i quali il limite di età è stato fissato in 45 anni come per i subalterni dello stesso ruolo, e ciò in armonia al criterio seguito nei confronti delle altre due Forze armate, per le quali i limiti di età dei capitani e dei subalterni delle

Armi (esclusi i carabinieri), per l'Esercito, e dei tenenti di vascello e dei subalterni del ruolo normale del Corpo di stato maggiore, per la Marina, sono identici. I nuovi limiti di età comportano, rispetto a quelli vigenti, un aumento di sette anni per il generale di armata aerea, di sei anni per il generale di squadra designato d'armata aerea, di cinque, quattro e tre anni, rispettivamente, per i generali di squadra, di divisione e di brigata aerea, di tre anni per i colonnelli, di quattro anni per i tenenti colonnelli e i maggiori, e di due e cinque anni, rispettivamente, per i capitani e i subalterni.

I cennati aumenti sono da porsi in relazione agli studi compiuti sui nuovi criteri organizzativi dell'Arma aeronautica. Per i gradi più elevati, in particolare, oltre che dai nuovi concetti d'impiego degli ufficiali generali, essi sono consigliati dalla riconosciuta opportunità di avvalersi per un più lungo periodo di tempo dell'esperienza e della preparazione acquisita dagli anzidetti ufficiali.

Per il ruolo naviganti speciale — in dipendenza del limitato sviluppo di carriera — sono stati adottati limiti di età in massima superiori di due anni a quelli dei corrispondenti gradi del ruolo naviganti normale.

Per il ruolo specialisti dell'Arma aeronautica il limite di età è stato elevato di due anni in considerazione dei compiti ad esso riservati, nonchè del fatto che eguale aumento è stato previsto per i capitani del Corpo equipaggi militari marittimi, che presenta caratteristiche affini.

Per il ruolo ingegneri del genio aeronautico sono stati previsti limiti di età eguali a quelli adottati per i consimili Corpi del genio e delle armi navali della Marina, con un aumento, rispetto agli attuali limiti di età, di un anno per i maggiori generali, di due anni, rispettivamente, per i maggiori e i capitani e di tre anni per i subalterni.

Per i ruoli assistenti tecnici e amministrative, in relazione al sopra indicato sviluppo di carriera fino al grado di tenente colonnello, sono stati stabiliti limiti di età identici a quelli previsti per i servizi delle altre Forze armate. Per gli ufficiali subalterni e per i capitani in servizio permanente alla data di entrata in vigore della legge si è, però, fatta salva, con apposita disposizione transitoria (articolo 17, secondo comma) l'applicazione del preesistente più ele-

vato limite di età sia nel grado rivestito alla data suddetta, sia in quello successivamente conseguito. Al riguardo è da rilevare che il cennato più elevato limite di età trovava la sua ragione giustificatrice nella limitazione della carriera fino al grado di capitano, per cui — venuta meno detta limitazione — non poteva, ovviamente, conservarsi il preesistente limite di età.

Per il ruolo commissariato del Corpo di commissariato aeronautico e per gli ufficiali del Corpo sanitario aeronautico i limiti di età sono stati stabiliti in modo da farli corrispondere a quelli dei servizi delle altre Forze Armate, con un aumento, rispetto ai vigenti limiti, di un anno, rispettivamente, per i tenenti generali e i maggiori e con una riduzione di un anno per i colonnelli. Anche per questi ultimi ufficiali si è, però, fatta salva, con apposita disposizione transitoria (articolo 17, primo comma), l'applicazione del più favorevole limite di età per il grado rivestito alla data di entrata in vigore della legge.

Ai cennati aumenti dei limiti di età si è dato effetto — al pari che per le altre Forze Armate — dal 1° gennaio 1951 (articolo 13, secondo comma).

Il Titolo V prevede disposizioni transitorie per la prima formazione del ruolo naviganti speciale e per l'assorbimento di eccedenze nel ruolo naviganti normale, per un temporaneo soprannumero nei ruoli servizi e commissariato, e per l'applicazione dei nuovi limiti di età di cui già si è fatto cenno.

Con l'articolo 14, nella considerazione che, attraverso i concorsi e la procedura di avanzamento, i posti devoluti al ruolo naviganti speciale non potrebbero essere coperti se non fra molti anni, si è ritenuto dover prevedere, per la prima formazione del cennato ruolo, la possibilità di effettuare, negli anni 1951 e 1952, trasferimenti nel ruolo naviganti speciale di ufficiali del ruolo naviganti normale aventi grado da sottotenente e tenente colonnello. Peraltro, la cennata possibilità consentirà all'Amministrazione di utilizzare ancora, nel ruolo di nuova istituzione, ufficiali che, per essere prossimi al minore limite di età stabilito per il ruolo normale e per avere scarse probabilità di avanzamento in tale ultimo ruolo, andrebbero definitivamente perduti. È evidente con ciò anche la convenienza economica della norma.

Le disposizioni dell'articolo 15 sono intese a superare una complessa e delicata situazione organica connessa, da un lato, al criterio seguito in Aeronautica in sede di sfollamento degli ufficiali inferiori (effettuato, com'è noto, per ruolo e categoria anzichè per singoli gradi) e, dall'altro, alla devoluzione di posti al costituendo ruolo naviganti speciale. Invero, per effetto dei nuovi organici di cui all'articolo 11, si verranno a verificare eccedenze nei gradi di capitano e di ufficiale subalterno del ruolo naviganti normale fin dal primo anno di applicazione della legge.

In tale situazione, non potendosi prevedere uno sfollamento degli ufficiali inferiori del cennato ruolo — e ciò sia in considerazione che, per sopperire alle inderogabili necessità di servizio, si è, anzi, dovuto elevare la consistenza globale degli ufficiali inferiori naviganti, sia perchè il ricorso a tale mezzo, oltre a riuscire antieconomico, non potrebbe trovare, nell'attuale congiuntura, giustificazione alcuna — e non potendosi, d'altra parte, consentire che le cennate eccedenze vengano assorbite con i normali criteri, in quanto ciò comporterebbe il blocco delle promozioni per molti anni, è apparso necessario che la materia venisse regolata con criteri adeguati all'eccezionalità del caso. Il sistema adottato, mentre permetterà di evitare il cennato blocco delle promozioni, non pregiudicherà le legittime aspettative di carriera degli ufficiali subalterni del ruolo naviganti speciale, dato che i posti vacanti nei gradi di capitano e di subalterno di detto ruolo potranno, ai sensi del secondo comma dell'articolo 15, essere utilizzati ai fini dell'assorbimento delle eccedenze nei corrispondenti gradi del ruolo normale solo nell'ipotesi che, entro l'anno, non debba farsi luogo alla copertura dei posti stessi, e dato che gli ufficiali da reclutare nel ruolo naviganti speciale nel 1951 potranno essere valutati per l'avanzamento a capitano non prima di otto anni da detta data, in un'epoca, cioè, in cui — secondo i calcoli effettuati — si prevede che il soprannumero nel ruolo naviganti normale sarà stato eliminato per effetto del numero delle promozioni annuali al grado di maggiore, degli esodi per limiti di età e per altre cause e in relazione al numero degli ufficiali che saranno immessi annualmente nel grado iniziale.

Una particolare disciplina si è dovuta, del pari, prevedere in via transitoria per il ruolo servizi e per il ruolo commissariato (artico-

lo 16), in rapporto alle riduzioni nel grado di capitano previste dai nuovi organici di cui all'articolo 11 e alle limitazioni nel numero delle promozioni annuali da capitano a maggiore stabilite dal progetto della nuova legge di avanzamento. Dai calcoli effettuati è emerso che, in dipendenza delle cennate riduzioni e limitazioni, nei ruoli anzidetti potrebbe annualmente essere effettuato solo uno scarso numero di promozioni a capitano, il che avrebbe, ovviamente, dannose ripercussioni sulla carriera dei subalterni dei ruoli stessi, molti dei quali contano un'elevata permanenza nel grado (perfino dal 1942).

Allo scopo di ovviare al suindicato inconveniente si è dovuto, pertanto, prevedere la possibilità di un soprannumero nel grado di capitano dei cennati ruoli in misura e per un periodo di tempo tali da consentire un normale sviluppo di carriera degli ufficiali subalterni. Per l'assorbimento di detto soprannumero si è adottato un criterio di gradualità e si è ritenuto di dovere indicare nella norma soltanto il numero minimo delle vacanze annuali ad esso destinato, in quanto per alcuni anni successivi al 1955 sarà possibile devolvere all'assorbimento del soprannumero stesso tutte le vacanze che si formeranno nel grado di capitano. Giova al riguardo considerare che gli ufficiali da reclutare nel ruolo servizi e nel ruolo commissariato non potranno conseguire la nomina in servizio permanente effettivo prima del 1952 e, conseguentemente, dovendo compiere nei gradi di sottotenente e tenente una permanenza di almeno sette anni, non potranno essere valutati per l'avanzamento a capitano se non nel 1959.

Con l'articolo 18, allo scopo di favorire il reclutamento nel ruolo naviganti speciale, si prevede ad elevare transitoriamente il limite di età per l'ammissione ai concorsi previsti dall'articolo 2, e ciò in relazione all'età media degli attuali ufficiali subalterni di complemento del ruolo naviganti e dei sottufficiali di carriera dello stesso ruolo.

L'articolo 19, infine, specifica la maggiore spesa che il provvedimento comporta e, in ottemperanza all'articolo 81 della Costituzione, detta norme per la copertura dell'onere.

Sul disegno di legge in oggetto si è espresso favorevolmente il Consiglio superiore dell'aeronautica.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I.

RUOLO NORMALE E RUOLO SPECIALE DEGLI
UFFICIALI NAVIGANTI IN SERVIZIO PERMANENTE
DELL'ARMA AERONAUTICA.

Art. 1.

Il ruolo degli ufficiali naviganti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, esistente prima della data di entrata in vigore della presente legge, assume, alla data predetta, la denominazione di ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica.

Nell'Arma aeronautica è istituito un ruolo naviganti speciale di ufficiali in servizio permanente effettivo. Tale ruolo comprende i gradi da sottotenente a tenente colonnello.

Art. 2.

Il reclutamento nel grado iniziale del ruolo naviganti speciale si effettua mediante concorso per titoli e per esami fra:

gli ufficiali subalterni del ruolo naviganti di complemento, muniti del brevetto di pilota militare, che non abbiano superato il 27° anno di età e abbiano compiuto un periodo di servizio di almeno tre anni come ufficiali piloti, dei quali gli ultimi due con qualifica non inferiore a « scelto »;

i sottufficiali di carriera del ruolo naviganti che non abbiano superato il 27° anno di età, siano in possesso di un diploma di licenza di istituto medio di secondo grado ed abbiano prestato almeno cinque anni di servizio da sottufficiale pilota, dei quali gli ultimi due con qualifica non inferiore a « scelto ».

Art. 3.

Le prove di esame del concorso per la nomina a sottotenente del ruolo naviganti speciale sono le seguenti:

a) esame scritto su un tema di cultura generale;

b) esame scritto su un tema di cultura professionale;

c) esame orale di cultura generale e di cultura professionale.

I programmi e le modalità delle prove di esame sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 4.

La commissione giudicatrice del concorso per la nomina a sottotenente del ruolo naviganti speciale è nominata con decreto del Ministro della difesa ed è composta da un ufficiale generale o colonnello del ruolo naviganti normale, presidente, e da due ufficiali superiori del ruolo naviganti normale, membri. Della commissione fa pure parte, con funzioni di segretario senza diritto a voto, un funzionario della carriera amministrativa di grado non superiore all'ottavo.

Art. 5.

Alle prove scritte di esame di cui all'articolo 3 sono ammessi a partecipare i candidati ai quali la commissione giudicatrice abbia assegnato un punto non inferiore a dodici ventesimi per il complesso delle qualità militari e professionali risultanti dai documenti esistenti nei libretti o nelle pratiche personali e dai documenti presentati dai candidati medesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che in ciascuna delle prove scritte abbiano riportato un punto non inferiore a dodici ventesimi. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di dodici ventesimi.

La graduatoria degli idonei è formata dalla commissione in base alla somma del punto riportato dal candidato nella valutazione di cui al primo comma e della media dei punti conseguiti nelle prove di esame.

Art. 6.

Qualora nel ruolo naviganti normale della Arma aeronautica esistano vacanze nei gradi di ufficiale subalterno e tali vacanze non possano essere coperte con nomine o promozioni entro l'anno, è in facoltà del Ministro della di-

fesa di disporre che esse siano coperte, in tutto o in parte, mediante trasferimento in detto ruolo di sottotenenti e di tenenti del ruolo naviganti speciale, che abbiano almeno un anno di anzianità di grado e che ne facciano domanda.

I candidati sono presi in esame dalla competente commissione di avanzamento che, sulla base degli elementi risultanti dal libretto personale, stabilisce quali di essi, nei limiti dei posti da coprire, siano meritevoli del trasferimento nel ruolo normale.

Gli ufficiali riconosciuti meritevoli dalla suddetta commissione devono sostenere le prove di esame sulle materie di insegnamento dei corsi dell'Accademia aeronautica e compiere il corso di perfezionamento prescritto per l'avanzamento dei Sottotenenti del ruolo naviganti normale.

Gli ufficiali che abbiano superato le prove di esame e il corso di perfezionamento sono trasferiti nel ruolo naviganti normale con il proprio grado e con anzianità assoluta non anteriore a quella conferita ai pari grado nominati sottotenenti o promossi tenenti nel ruolo naviganti normale nell'anno in cui si verifica il trasferimento.

TITOLO II.

MODIFICHE ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI SUL RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO NAVIGANTI DELL'ARMA AERONAUTICA.

Art. 7.

L'articolo 5 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, è abrogato e sostituito dal seguente :

Art. 5. — « I sottotenenti in servizio permanente nel ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica sono tratti dagli allievi delle scuole destinate al reclutamento degli ufficiali, i quali abbiano compiuto, con esito favorevole, l'ultimo anno di corso delle scuole stesse ed abbiano conseguito il brevetto di pilota di aeroplano o di idrovolante ».

Art. 8.

Sono abrogati gli articoli 6 e 7 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni.

Art. 9.

Il secondo e il quinto comma dell'articolo 8 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, sono abrogati e sostituiti dai seguenti :

Art. 8, secondo comma. — « Per gli allievi dei corsi delle scuole di reclutamento l'anzianità decorre dalla data di nomina ad aspirante, conferita a norma degli ordinamenti delle scuole stesse ».

Art. 8, quinto comma. — « Gli allievi dei corsi delle scuole di reclutamento, i quali per motivi di salute non abbiano potuto sostenere tutti o parte degli esami finali nella prima o nella seconda sessione, potranno essere ammessi eccezionalmente ad una terza sessione straordinaria e, ove superino tutti gli esami, saranno considerati, per la determinazione della loro anzianità assoluta e relativa, come promossi nella prima o seconda sessione, secondo il numero delle volte in cui abbiano sostenuto o ripetuto le prove di esame ».

Art. 10.

L'articolo 9 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, è abrogato e sostituito dal seguente :

Art. 9. — « L'anzianità relativa è stabilita secondo l'ordine della graduatoria formata al termine dei corsi delle scuole di reclutamento ».

TITOLO III.

ORGANICI DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE DELL'AERONAUTICA.

Art. 11.

Gli organici degli ufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica sono fissati come segue :

GRADO	Arma aeronautica							Corpo del genio aeronautico			Corpo di commissariato		Corpo sanitario aeronautico		
	Ruolo naviganti normale	Ruolo naviganti speciale	Ruolo servizi	Ruolo specialisti						ruolo ingegneri	costruzioni	assistenti di meteorologia	Ruolo commissariato	Ruolo amministrazione	Ruolo ufficiali medici
				motoristi	montatori	marconisti	armieri	elettricisti	fotografi						
Generale di squadra aerea. - Generale ispettore.	9	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Generale di divisione aerea - Tenente generale.	15	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	1
Generale di brigata aerea - Maggiore generale.	20	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	2
Colonnello.	125	—	14	—	—	—	—	—	—	20	—	15	—	—	12
Tenente colonnello.	219	24	56	—	—	—	—	—	—	57	8	51	12	—	38
Maggiore.	231	23	68	—	—	—	—	—	—	51	10	47	16	—	35
Capitano.	354	247	236	22	19	28	9	16	7	155	81	123	110	—	86
Subalterni.	352	221	126	23	21	32	11	22	8	111	66	80	102	—	76

N. B. — Fra i nove generali di squadra aerea sono compresi due generali di squadra aerea designati per il comando di armata aerea.

Il generale di squadra aerea designato per il comando di armata aerea, cui sia conferita la carica di Capo di stato maggiore della difesa, è considerato in soprannumero ai due generali di squadra aerea designati per il comando di armata aerea e all'organico dei generali di squadra aerea. Sono, altresì, considerati in soprannumero all'organico dei rispettivi gradi il generale di squadra aerea cui sia conferita la carica di Capo di stato maggiore della difesa, nonchè l'ufficiale generale cui sia conferita la carica di Consigliere militare del Presidente della Repubblica.

Art. 12.

Gli organici stabiliti dall'articolo 11 saranno raggiunti entro l'anno 1952 con la gradualità prevista per ciascun ruolo dalle tabelle numeri 1 e 2 annesse alla presente legge.

TITOLO IV.

LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE DEGLI UFFICIALI DELL'AERONAUTICA.

Art. 13.

La tabella dei limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'Aeronautica, di cui all'articolo 36 della legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella numero 3 annessa alla presente legge.

I limiti di età previsti dalla tabella numero 3 per gli ufficiali del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica hanno effetto dal 1° gennaio 1951 per gli ufficiali del preesistente ruolo naviganti dell'Arma stessa. Hanno, altresì, effetto dal 1° gennaio 1951 i limiti di età previsti dalla citata tabella numero 3 per gli ufficiali del ruolo servizi e del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica e per gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico, nonchè per gli ufficiali dei Corpi di commissariato e sanitario aeronautico appartenenti a gradi per i quali i limiti stessi risultino più elevati di quelli stabiliti dalle disposizioni precedentemente in vigore.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art. 14.

Per la prima formazione del ruolo naviganti speciale, negli anni 1951 e 1952, possono essere effettuati, nel limite dei posti previsti per ciascun grado di detto ruolo rispettivamente dalle tabelle numeri 1 e 2 annesse alla presente legge, trasferimenti nel ruolo naviganti speciale di ufficiali del ruolo naviganti normale aventi grado da sottotenente a tenente colonnello, che ne facciano domanda.

Gli ufficiali trasferiti nel ruolo naviganti speciale conservano il grado e l'anzianità posseduti nel ruolo di provenienza.

Art. 15.

Fino alla completa copertura dei posti di ufficiale subalterno e di capitano del ruolo naviganti speciale, previsti dall'articolo 11, non si fa luogo, nel limite dei posti disponibili in detti gradi, all'assorbimento delle eccedenze esistenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nei gradi di ufficiale subalterno e di capitano del ruolo naviganti normale.

Agli effetti del precedente comma si considerano disponibili nei gradi di ufficiale subalterno e di capitano del ruolo naviganti speciale i posti che, a termini delle disposizioni in vigore, non possano essere coperti entro l'anno.

Art. 16.

Fino al 31 dicembre 1954, nel grado di capitano dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, e del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, è consentito un soprannumero nel limite massimo di un terzo del rispettivo organico del grado medesimo risultante dalle annesse tabelle numeri 1 e 2 e sempre che siano lasciati vacanti altrettanti posti nei rispettivi gradi inferiori.

Il soprannumero sarà assorbito a decorrere dal 1° gennaio 1955 in ragione di almeno un quarto delle vacanze che si verificheranno annualmente a partire da tale data nel grado di capitano dei predetti ruoli.

Art. 17.

Ai colonnelli dei Corpi di commissariato e sanitario aeronautico, in servizio permanente alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi il limite di età previsto per il grado stesso anteriormente alla data predetta.

Per gli ufficiali del ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico e per gli ufficiali del ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico, in servizio permanente alla data di entrata in vigore della presente legge, il limite di età per la cessazione dal servizio permanente continua ad essere di anni 58, qualunque sia il grado da essi rivestito alla data predetta e successivamente conseguito.

Art. 18.

Il limite di età di cui all'articolo 2 è elevato a 31 anni limitatamente ai concorsi banditi entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 19.

La maggiore spesa derivante dalla presente legge graverà per lire 199.550.000 sull'esercizio finanziario 1950-51, per lire 555.850.000 sullo esercizio finanziario 1951-52 e per lire 712 milioni e 150.000 sull'esercizio finanziario 1952-1953 e successivi.

Alla copertura dell'onere di lire 199.500.000 a carico dell'esercizio finanziario 1950-51 verrà fatto fronte mediante riduzione, per un pari importo, dello stanziamento dal capitolo numero 205 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio medesimo. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Alla copertura dell'onere di lire 555.850.000 a carico dell'esercizio finanziario 1951-52 verrà fatto fronte con i normali stanziamenti contenuti nello stato di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio medesimo.

TABELLA N. 1.

ORGANICI DEGLI UFFICIALI DELL'AERONAUTICA PER IL 1951

GRADO	Arma aeronautica							Corpo del genio aeronautico			Corpo di commissariato aeronautico		Corpo sanitario aeronautico		
	Ruolo naviganti normale	Ruolo naviganti speciale	Ruolo servizi	Ruolo specialisti						ruolo ingegneri	costruzioni	Ruolo assistenti tecnici	Ruolo commissariato	Ruolo amministrazione	Ruolo ufficiali medici
				motoristi	montatori	marconisti	armieri	elettrici	fotografi						
Generale di squadra aerea. - Generale ispettore.	8	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Generale di divisione aerea - Tenente generale.	14	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1
Generale di brigata aerea - Maggiore generale.	18	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	—	—	2
Colonnello.	104	—	12	—	—	—	—	—	—	17	—	14	—	—	11
Tenente colonnello.	210	12	45	—	—	—	—	—	—	52	—	44	—	—	34
Maggiore.	212	18	58	—	—	—	—	—	—	47	9	45	7	14	30
Capitano.	354	226	250	22	18	28	9	16	7	160	62	133	54	105	74
Subalterni.	352	221	122	19	18	26	9	15	6	97	64	73	55	102	63

TABELLA N. 2.

ORGANICI DEGLI UFFICIALI DELL'AERONAUTICA DAL 1° GENNAIO 1952

GRADO	Arma aeronautica										Corpo del genio aeronautico			Corpo di commissariato aeronautico		Corpo sanitario aeronautico
	Ruolo naviganti normale	Ruolo naviganti speciale	Ruolo servizi	Ruolo specialisti						ruolo ingegneri	costruzioni	Ruolo assistenti tecnici	Ruolo commissariato	Ruolo amministrazione	Ruolo ufficiali medici	
				motoristi	montatori	maronisti	armieri	elettrici	fotografi							automobilisti
Generale di squadra aerea. - Generale ispettore.	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Generale di divisione aerea - Tenente generale.	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	1
Generale di brigata aerea - Maggiore generale.	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	3	—	2
Colonnello.	125	—	14	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	15	—	12
Tenente colonnello.	219	24	56	—	—	—	—	—	—	—	57	8	—	51	12	38
Maggiore.	231	23	68	—	—	—	—	—	—	—	51	10	8	47	16	35
Capitano.	354	247	236	22	19	28	9	16	7	36	155	81	66	123	110	86
Subalterni.	352	221	126	23	21	32	11	22	8	46	111	66	55	80	102	76

TABELLA N. 3.

LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE DEGLI UFFICIALI DELL'AERONAUTICA

GRADO	Arma aeronautica			Corpo del genio aeronautico		Corpo di commissariato aeronautico		Corpo sanitario aeronautico	
	Ruolo naviganti normale	Ruolo naviganti speciale	Ruolo servizi	Ruolo specialisti	Ruolo ingegneri	Ruolo assistenti tecnici	Ruolo commissariato	Ruolo amministrazione	Ruolo ufficiali medici
Generale di armata aerea.	62	—	—	—	—	—	—	—	—
Generale di squadra aerea designato di armata aerea.	61	—	—	—	—	—	—	—	—
Generale di squadra aerea e generale ispettore	60	—	—	—	65	—	—	—	—
Generale di divisione aerea e tenente generale.	58	—	—	—	63	—	65	—	65
Generale di brigata aerea e maggior generale.	56	—	—	—	61	—	63	—	63
Colonnello	54	—	60	—	58	—	60	—	60
Tenente colonnello	52	54	57	—	55	57	57	57	57
Maggiore	50	52	55	—	52	55	55	55	55
Capitano	45	49	52	60	50	52	52	52	52
Subalterni	45	47	50	58	48	50	50	50	50

Nota. — All'ufficiale maestro direttore del Corpo musicale dell'aeronautica e agli ufficiali maestri di schema dell'aeronautica si continuano ad applicare i limiti di età, rispettivamente, di anni 60 e di anni 55, previsti dalle disposizioni per essi vigenti.